

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 682

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MILIA

Presentata il 15 novembre 1968

Conferimento di una promozione al grado superiore agli ufficiali di complemento, combattenti della guerra 1915-18

ONOREVOLI COLLEGHI! — Vivissima è tuttora l'eco delle cerimonie celebrative del 50° anniversario della vittoriosa guerra di redenzione 1915-18 che segnò il ritorno, dopo lunghi anni di servaggio, della Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige all'Italia per il valore dei suoi eroici figli immolatisi agli ideali della Patria « senza chiedere se sarebbe stata loro concessa una ricompensa », come molto efficacemente ha detto il Capo del Governo nel suo nobile discorso pronunciato il 2 corrente mese al sacrario di Redipuglia, rendendo omaggio ai centomila caduti ivi sepolti con il comandante della invitta III armata Emanuele Filiberto, Duca d'Aosta.

Invero ben modesti sono stati i riconoscimenti che la nazione ha tributato ai valorosi combattenti del primo conflitto mondiale ai quali soltanto ora, dopo ben cinquanta anni, con legge 18 marzo 1968, n. 263, sono state concesse: l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, la medaglia ricordo in oro, ed ai meno abbienti la irrisoria pensione vitalizia di lire 5.000 mensili.

A mio avviso, una particolare considerazione va rivolta, in questo momento storico, agli ufficiali di complemento che parteciparono a cicli operativi durante la guerra 1915-1918 con responsabilità di primo ordine, in quanto, data la esiguità degli ufficiali di carriera in continua diminuzione per le dure

perdite subite nei sanguinosi combattimenti, dovettero assumere il comando delle unità minori, quelle cioè maggiormente esposte al rischio continuo e ravvicinato dell'offesa nemica nelle primissime linee.

Ciò malgrado, a guerra finita, detti valorosi ufficiali, per le norme limitative della vigente legge d'avanzamento, non ebbero neppure il premio di una ordinaria promozione a riconoscimento dei loro indiscussi meriti.

Molti di essi sono caduti in guerra, altri scomparsi ed i superstiti sono giunti ormai ad una età molto avanzata (ultra settantenni), ma sempre fieri del dovere compiuto per amore alla Patria; molto opportuno sarebbe quindi premiare il brillante passato combattentistico dei predetti ufficiali conferendo loro una promozione al grado superiore, sia pure a titolo onorifico, in riconoscimento dei sacrifici compiuti in guerra con assoluta dedizione, e ciò in deroga alle disposizioni in vigore (articoli 112, 113 e 114 della legge 12 novembre 1955, n. 1137: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »).

Il proposto provvedimento non implica alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato; infatti l'ufficiale di complemento con la promozione al grado superiore non consegue alcun beneficio economico salve le rare e lievi maggiorazioni previste dalle leggi

27 giugno 1961, n. 550, e 31 ottobre 1967, n. 1080, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate.

Onorevoli colleghi, convinto dell'alto significato morale che il riconoscimento assu-

merebbe nella ricorrenza del 50° anniversario della Vittoria, inteso ad onorare i combattenti, caduti e viventi, della grande guerra, sottopongo la presente proposta di legge al vostro esame, fidando nella sollecita, piena approvazione da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 112, 113 e 114 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, a tutti gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in tale qualità, presero parte alla guerra 1915-18, è conferita una promozione al grado superiore.

Ai tenenti colonnelli di complemento, combattenti della guerra 1915-18, è conferita la promozione al grado di colonnello.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento della Guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia, che si trovino nelle stesse condizioni.